



Comune di Modena
Settore Politiche Economiche e Patrimoniali
Servizio Attività Economico - Commerciali

Data 19.12.08
Prot. n. 160749

OGGETTO: Ordinanza orari di vendita dei beni alimentari di produzione propria delle attività artigianali.

IL SINDACO

Premesso che i cambiamenti di abitudini dei cittadini relativi alla tipologia e agli orari nel consumo dei pasti ha portato, fra l'altro, all'incremento dell'insediamento di formule di offerta diversificate di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (panificatori, pizze al taglio, kebab, ecc.), sovente consumati sul posto;

Considerato che attualmente tali attività non sono disciplinate da alcuna disposizione comunale sugli orari di apertura e di vendita al pubblico;

Verificato che la mancanza di regolamentazione degli orari di vendita al pubblico è stata causa di esposti e lamentele dei cittadini residenti nei pressi di tali attività, a causa di rumori e schiamazzi in orario notturno da parte di avventori che acquistano, consumano e stazionano nei pressi delle attività;

Considerato che lo stazionamento di avventori nei pressi di tali attività è assimilabile a quanto avviene nei pressi di pubblici esercizi e, se presenti, nei loro plateatici, i cui orari sono disciplinati dall'Ordinanza Sindacale n. Prot. 172028 del 22/12/2003;

Ravvisata la necessità, al fine di poter garantire la tutela alla quiete dei cittadini residenti nelle ore notturne di adottare una specifica regolamentazione degli orari per disciplinare gli orari della attività artigianali con vendita al pubblico dei beni alimentari di produzione propria (panificatori, pizze al taglio, kebab, ecc.):

Sentite le Associazioni di categoria;

Vista la legge 8/8/1985 n. 443 "Legge quadro sull'artigianato";

Visto l'art. 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, all'art. 43;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 156332 del 29/11/2002 "Orari di vendita degli esercizi commerciali in sede fissa e degli esercizi farmaceutici";

Vista altresì l'Ordinanza del Sindaco n. Prot. 172028 del 22/12/2003 "Orario di attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande";

Richiamato l'art. 50, comma 7 del Decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;

Vista la Delibera n. 35 approvata dal Consiglio Comunale in data 29.5.2008 "Piano dei tempi e orari della città: linee di indirizzo" con riferimento agli indirizzi espressi in materia di orari delle attività economiche della città;

ORDINA

che, a far tempo dal 12/01/2009, le attività artigianali del settore alimentare che vendono al pubblico i propri prodotti osservino i seguenti orari di vendita al pubblico:

- **dalle ore 7.00 alle ore 01.00.**
- **dalle ore 7.00 alle ore 2.00 nelle sole giornate di venerdì e prefestivi.**

Per le sole attività di panificazione, secondo quanto previsto al punto 6. della vigente ordinanza n. prot 156332 del 29/11/2002, è consentito iniziare la vendita al pubblico dalle ore 6.00.

Nel rispetto di tali limiti gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di vendita al pubblico e non è fatto obbligo di giornate di chiusura settimanale.

L'orario delle attività di vendita al pubblico deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione esposti permanentemente e comunque in modo ben visibile dall'esterno (quindi sulla vetrina d'accesso all'esercizio stesso).

L'orario adottato ed ogni sua variazione, deve essere comunicato al Comune di Modena.

DEROGHE

Potranno essere autorizzati ampliamenti dell'orario di vendita al pubblico previa richiesta da parte dei titolari comprensiva della seguente documentazione:

- a. documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 673/2004 da tecnico competente in acustica. Tale documentazione

dovrà essere relativa sia al rumore generato dalle sorgenti fisse a servizio dell'attività che al rumore antropico prodotto dagli avventori;

- b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che nell'immobile nel quale è inserita l'attività non c'è residenza o, in caso contrario, verbale di assemblea condominiale, dell'immobile nel quale è inserita l'attività, di assenso all'ampliamento dell'orario.

Il rilascio dell'eventuale ampliamento dell'orario:

- sarà subordinato alla verifica della documentazione / dichiarazioni sopra elencate;
- potrà comunque essere revocabile nel caso di reiterati disturbi alla quiete pubblica.

SANZIONI

Per le violazioni alla presente Ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da 25 euro a 500 euro di cui all'articolo 7 bis del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., salvo che il fatto non configuri reato. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 e s.m.i. è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La presente Ordinanza sarà:

- pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici;
- resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Modena;
- trasmessa alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia di Stato;
- trasmessa alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data di pubblicazione, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale addì

Per IL SINDACO
L'Assessore alle Politiche Economiche
Stefano Prampolini

L'originale firmato è agli atti del settore.